CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 21 maggio 2001, prot. n. 2014/5ª.

Atto di indirizzo sulla procedura istruttoria per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e sulla obbligatorietà della denunzia all'autorità giudiziaria degli utenti abusivi.

Agli uffici del Genio civile
Al Provveditorato opere pubbliche - Ufficio P.R.G.A.
Al Servizio tecnico idrografico regionale

Al fine di snellire la procedura istruttoria ed uniformare i comportamenti dei vari uffici, relativamente alle problematiche in oggetto indicate;

Premesso che la Regione gode in materia di acque pubbliche di potestà legislativa esclusiva ex art. 14, lett. i), dello Statuto ed esercita nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ex art. 1 del D.P.R. n. 878/1950 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle grandi derivazioni di acque pubbliche;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 16 maggio 1972, n. 710, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge n. 129/1963 e del D.P.R. n. 1090/1968, le risorse idriche previste nel P.R.G.A. che si configurano come "piccole derivazioni" e quindi di competenza regionale ed il successivo decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1460 del 15 giugno 1983, con il quale sono state istituite, ai sensi dell'art. 102 del T.U. n. 1775/33, a favore dei comuni interessati, "zone di riserva" corrispondenti alle falde destinate all'alimentazione degli schemi idrici di cui al P.R.G.A., avendo acquisito, tra gli altri, il parere favorevole dell'Ufficio P.R.G.A. presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Visto il D.P.R. n. 616/1977, il quale ha delegato alle Regioni (art. 90, comma 2, lett. a) le funzioni di "aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 36/94 (legge Galli), detta le direttive, i criteri e gli indirizzi generali in materia di risorse idriche;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, reso con nota prot. n. 7234/58.01.11 del 26 aprile 2001;

Si dispone:

1) Il parere tecnico consultivo sullo schema di disciplinare relativo alle istanze di concessione di acque pubbliche, attualmente reso dall'ufficio tecnico del P.R.G.A. del Provveditorato opere pubbliche, deve intendersi normativamente superato.

2) Il parere, attualmente reso dall'ufficio tecnico del P.R.G.A. ai sensi dell'art. 102 del T.U. n. 1775/1933, di compatibilità con le aree di riserva a tutela delle risorse idriche vincolate per gli schemi idrici previsti dal P.R.G.A., viene rilasciato dal Dipartimento lavori pubblici di questo Assessorato.

3) Per le derivazioni o utilizzazioni senza titolo di acque pubbliche, resta fermo l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria tutte le volte che i funzionari degli uffici del Genio civile abbiano cognizione di abusi compiuti in danno del demanio idrico, ad eccezione di quelli per i quali il reato sia prescritto (con il decorso di dieci anni dal giorno in cui è cessata l'attività illecita) come già disposto con l'assessoriale prot. n. 918 del 30 marzo 1984, alla quale si rimanda.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il Dirigente generale: BUSALACCHI

(2001.23.1225)